

40 PARERI e ATTI --- PENALE

con:

- TRACCE
- RIFERIMENTI NORMATIVI, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINALI
- LETTURA GUIDATA DELLA TRACCIA
- SVOLGIMENTO STANDARDIZZATO
- ANALISI DEGLI ISTITUTI CORRELATI

PARERE 13

IMPUTABILITÀ: L'INFERMO DI MENTE

(Cass. Pen., Sez. I, 19 aprile 2021, n. 14525)

TRACCIA PARERE

In data 20 febbraio 2019, Tizio, quarantottenne incensurato, subito dopo aver avuto un furioso litigio con la compagna Mevia, sua convivente, scendeva di casa e scagliava una bottiglia di birra contro la ventenne Caietta, la quale alla guida del suo motociclo stava transitando nel senso di marcia, cagionandole lesioni al volto diagnosticate guaribili in 42 giorni.

In base alle informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto, emergeva che Tizio si trovava in preda ad un forte stato di ira, reso palese anche dal fatto che immediatamente dopo l'accaduto aveva iniziato ad inveire contro i passanti venuti in soccorso della vittima.

In base ad esami predisposti dopo l'arresto, veniva accertato che Tizio si trovava inoltre in un leggero stato di ebbrezza alcolica, motivo peraltro scatenante del litigio con la compagna.

La stessa Mevia, fortemente preoccupata, si rivolge ad un legale onde conoscere le possibili conseguenze penali della condotta di Tizio ed in quella circostanza produce un certificato, a firma del dott. Sempronio, medico psichiatra, con cui in data 10 novembre 2018 veniva diagnosticato a Tizio un disturbo della personalità di tipo borderline, che si manifesta sotto forma di manie di persecuzione da soggetti coetanei di sesso maschile.

Assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga motivato parere, analizzando gli istituti sottesi alla fattispecie in esame.

PARERE

Al fine di rendere il parere legale richiesto da Mevia, occorre valutare lo stato di capacità di intendere e volere di Tizio al momento del fatto di reato, consistito nell'aver provocato lesioni personali gravi a Caietta.

Al sig. Tizio, infatti, in periodo antecedente al fatto, era stato diagnosticato un disturbo della personalità di tipo borderline a carattere persecutorio; inoltre, l'autore del reato si trovava in stato di ira e di ebbrezza alcolica.

A tal fine, dunque, occorre procedere ad un preliminare inquadramento normativo degli istituti di riferimento, iniziando dalla disamina della categoria giuridica dell'imputabilità, con particolare attenzione al vizio di mente ed all'ubriachezza volontaria.

L'art. 85 c.p. stabilisce il principio secondo cui nessuno può essere punito se, nel momento in cui ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato, non era imputabile. Per espressa previsione normativa, il concetto di imputabilità esprime uno *status* soggettivo dell'agente che coincide con la capacità di intendere e di volere.

Ne discende che imputabile, dunque suscettibile di essere punito secondo il diritto penale, è solamente quel soggetto che ha compiuto il fatto di reato comprendendone il disvalore sociale e perciò capace di autodeterminarsi.

Secondo l'impostazione accolta dalla dottrina maggioritaria, l'imputabilità costituisce il presupposto della colpevolezza, in quanto solo un individuo in grado di autodeterminarsi nelle sue scelte, nella piena consapevolezza delle conseguenze dei propri atti, può effettivamente ritenersi meritevole di rimprovero a titolo di dolo o colpa.

La *ratio* dell'imputabilità è dunque strettamente connessa al principio costituzionale di colpevolezza, nonché al principio che attribuisce alla pena una funzione rieducativa del condannato, principi che vengono sanciti dall'art. 27 della Carta Costituzionale. Tanto spiega la regola generale per cui l'imputabilità va valutata solo con riguardo al momento di commissione del reato, rimanendo quindi irrilevanti eventuali stati di incapacità precedenti o susseguenti al fatto.

L'unica deroga espressa a tale principio si rinviene nella disciplina dell'*actio libera in causa* di cui all'art. 87 c.p., ispirata da un chiaro intento punitivo nei confronti di colui che intenzionalmente si pone in stato di incapacità al fine di compiere il reato o prepararsi un alibi.

Orbene, il codice penale enuncia, in modo non tassativo, una serie di cause di esclusione o diminuzione della capacità naturale, suddivisibili in alterazioni fisiologiche della capacità (come, ad esempio, la minore età) ed alterazioni patologiche.

Tra queste ultime rientra il vizio di mente disciplinato dagli artt. 88 e 89 c.p.

Il vizio di mente ricorre quando venga accertato, di regola mediante perizia psichiatrica, che il soggetto era affetto da una infermità, sia di natura psichica che fisica, che concretamente ne ha escluso ovvero diminuito grandemente la capacità di intendere e volere al momento del fatto.

Nel primo caso si parla di vizio totale di mente, che esclude totalmente la punibilità.

In tale ipotesi, il giudice dovrà pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 530 c.p.p. e, ove ritenga l'individuo socialmente pericoloso, potrà disporre una misura di sicurezza personale come il ricovero presso l'ospedale psichiatrico giudiziario ex art. 222 c.p., oggi sostituito dal R.E.M.S. (*Ricovero per l'esecuzione di misure di sicurezza*).

Nel secondo caso ricorre il vizio parziale di mente, che opera invece come circostanza attenuante della pena.

Per quanto attiene allo stato di ebrezza alcolica, il legislatore distingue tra ubriachezza accidentale, volontaria, abituale e cronica. Per ciò che in questa sede rileva, l'art. 92 c.p. prevede una disciplina particolarmente severa per quanto riguarda lo stato di ubriachezza volontaria, stabilendo che tale *status* non incide in nessun modo sull'imputabilità del soggetto.

In tale ipotesi il reo, seppur di fatto non pienamente in grado di intendere e volere a causa dello stato di ebrezza alcolica, viene comunque considerato dalla legge soggetto imputabile, con una evidente *factio iuris* avente fine punitivo.

In ultimo, l'art. 90 c.p. sancisce la regola per cui i semplici stati emotivi o passionali non incidono sull'imputabilità.

Occorre adesso verificare se i c.d. disturbi della personalità, possano rientrare nel concetto di infermità di mente ex artt. 88 e 89 c.p.

Sul punto è emerso in giurisprudenza un contrasto interpretativo, risolto dalle Sezioni Unite nel 2005.

Infatti, secondo l'indirizzo più tradizionale e risalente, il concetto di infermità doveva essere interpretato in senso stretto, ossia medico-legale ovvero "biologico".

Secondo tale indirizzo ermeneutico, le infermità mentali sono vere e proprie malattie del cervello o del sistema nervoso, aventi un substrato organico o biologico. Tale modello nosografico postulava la configurazione di specifici modelli di infermità e proponeva il disturbo psichico come infermità "certa e documentabile", così da escludere sostanzialmente i disturbi della personalità, le nevrosi e qualsiasi altra devianza comportamentale non fisicamente accertabile.

Secondo un opposto e più recente orientamento, invece, deve privilegiarsi un'interpretazione giuridica del concetto di infermità mentale, conforme

alla *ratio* della normativa sull'imputabilità. In tale prospettiva, si afferma che qualsiasi psicosi, disturbo o devianza che spieghi concretamente effetti negativi sulla capacità di intendere e volere dell'individuo, diviene di per sé rilevante ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.

Le Sezioni Unite hanno accolto il secondo indirizzo, statuendo che *“anche i “disturbi della personalità”, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale”*.

La medesima pronuncia stabilisce, inoltre, che anche gli stati emotivi e passionali possono, in via eccezionale, rilevare ai fini dell'imputabilità, a condizione che si inseriscano *“in un quadro più ampio di infermità”*.

Tale orientamento è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che ha confermato che *“ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale”* (Cass. Pen., sez. I, 19 aprile 2021, n. 14525; conf. Cass. Pen., sez. VI, 10 maggio 2018, n. 33463; Cass. Pen., sez. VI, 27 aprile 2018, n. 30733).

Alla luce dei principi di diritto e giurisprudenziali sopra esposti, è possibile ora valutare lo stato di imputabilità di Tizio al momento in cui ha provocato le lesioni gravi a Caietta.

In primis andrebbe esclusa una possibile rilevanza dello stato di ubriachezza in cui si trovava Tizio, in quanto volontaria e dunque non influente sulla imputabilità *ex art.* 92 c.p.

Per quanto concerne invece il disturbo della personalità di tipo borderline diagnosticato a Tizio pochi mesi prima dell'accaduto, può osservarsi come, sebbene i c.d. disturbi della personalità possano in astratto rientrare nel concetto di infermità mentale alla luce della giurisprudenza consolidata sul punto, nel caso di specie tale circostanza non assume alcuna rilevanza ai fini di una possibile esclusione della punibilità di Tizio.

Infatti, appare assente il requisito fondamentale del nesso eziologico tra il disturbo psichico e lo specifico fatto commesso. Non v'è invero alcuna correlazione tra le manie persecutorie di cui soffre Tizio e le lesioni cagionate a Caietta, posto che, come certificato dal dott. Sempronio, tali manie avevano sempre ad oggetto individui coetanei di sesso maschile.

Conclusivamente, il parere legale richiesto è nel senso che non appare possibile affermare che il gesto di Tizio sia un riflesso della sua infermità mentale, con la conseguenza che egli ben potrebbe essere ritenuto imputabile e quindi condannato per il reato di cui all'art. 582 c.p. (lesioni personali volontarie) qualora siano integrati tutti gli elementi costitutivi di tale fattispecie incriminatrice.

Tuttavia, potrebbe prospettarsi una possibile rilevanza ai fini dell'imputabilità dell'intenso stato di ira e agitazione in cui versava Tizio al momento del fatto, applicando il principio sancito dalle Sezioni Unite per cui gli stati emotivi possono eccezionalmente assumere rilievo se inseriti in un più generale quadro di infermità (Cass. Pen., Sez. Un., n. 9163/2005); tale principio è stato di recente ribadito dalla Cassazione "(...) *nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità deve essere dato alle anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si ineriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità*" (Cass. Pen., sez. VI, 27 aprile 2018, n. 30733).

A tal fine sembrerebbe opportuno, in sede processuale, richiedere una perizia psichiatrica su Tizio, che possa dimostrare la correlazione tra il disturbo della personalità e l'intensità dello stato di ira. In tal caso il giudice potrebbe pervenire a una pronuncia di assoluzione per vizio totale di mente ovvero, più verosimilmente, ad una condanna con diminuzione di pena per effetto dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p.

TRACCIA ATTO

Mevio, dedito al gioco d'azzardo, si trova ormai da anni in uno stato di dipendenza cronica da tale attività; infatti, egli dedica la quasi totalità delle sue giornate al gioco in una condizione di estraneazione dalla realtà, e dilapidando così tutti i suoi risparmi.

Proprio al fine di procurarsi altro denaro per poter continuare a giocare, si rivolge all'amico Caio chiedendo del denaro in prestito. Alla risposta negativa di quest'ultimo, Mevio, che vede il gioco come unico obiettivo irrinunciabile, aggredisce l'amico fisicamente, procurandogli delle lesioni al volto e agli arti inferiori.

In seguito alla condanna, ritenute le circostanze attenuanti generiche, a mesi sei di reclusione, per il delitto di le-

sioni lievi di cui all'art. 582 c.p., Mevio si rivolge al legale per far valere le sue ragioni nel giudizio d'appello.

Si rileva che Mevio ritiene la condanna ingiusta, anche in considerazione del fatto che, prima che si verificasse il fatto di reato, Mevio, su pressione dei suoi familiari, era stato sottoposto a visita specialistica da cui era emersa una dipendenza totale e invalidante dal gioco d'azzardo, per cui erano necessarie apposite cure medico-psichiatriche.

ATTO

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI <.....> ATTO DI APPELLO

Il sottoscritto Avv. <.....>, del foro di <.....>, con studio in <.....>, alla Via <.....>, n. <.....>, difensore di fiducia, giusta nomina in atti, del sig. Mevio, nato a <.....>, il <.....>, residente in <.....>, alla Via <.....>, n. <.....>, domiciliato presso il suo studio, imputati nel procedimento penale n. <.....> R.G.N.R. <.....> R.G. Tribunale di <.....>, in ordine al delitto previsto e punito dall'art. 582 c.p.,

PROPONE APPELLO

avverso la sentenza <.....> emessa il <.....> e depositata in data <.....>, con la quale il Tribunale di <.....> ha ritenuto Tizio responsabile del reato di lesioni lievi ex art. 582 c.p., condannandolo a mesi sei di reclusione.

A sostegno dell'impugnazione proposta si deducono i seguenti specifici

MOTIVI

1) Assoluzione dell'imputato per difetto di imputabilità.

La sentenza di condanna oggetto dell'odierno gravame merita di essere censurata laddove non ha riconosciuto l'evidente e documentato stato di incapacità di intendere e di volere in cui versava Mevio al momento del fatto, il quale pertanto doveva ritenersi non imputabile ai sensi degli artt. 85 e 88 c.p.

L'odierno imputato, infatti, risulta da lungo tempo affetto da cronica dipendenza dal gioco d'azzardo, certificata dallo specialista Dott. <.....>, come da documentazione versata in atti.

Occorre precisare al riguardo che la giurisprudenza di legittimità, ha sottolineato che "Il gioco d'azzardo patologico viene classificato per i più recenti approdi della nosologia medica (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali o DSM nei suoi successivi aggiornamenti) quale disturbo del controllo degli impulsi e definito come comportamento persistente, ricorrente e maladattativo che registra una compromissione delle attività personali, familiari o lavorative" (Cass. Pen., sez. VI, 10 maggio 2018, n. 33463).

Il gioco d'azzardo è infatti annoverato dalla succitata giurisprudenza tra i c.d. disturbi della personalità che, secondo le più recenti pronunce, risultano in grado di incidere concretamente sulle capacità del soggetto agente.

La Suprema Corte ha infatti statuito che *“ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rilevano solo i disturbi della personalità che siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione – inoltre – che sussista un nesso eziologico con la condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità deve essere dato alle anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si ineriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità”* (Cass. Pen., sez. VI, 27 aprile 2018, n. 30733).

Inoltre, i giudici di legittimità hanno precisato che *“i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità purchè siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Pertanto, il disturbo della personalità, connotando una dipendenza dell'agente da determinate situazioni e beni (nella specie, patologia da gioco d'azzardo), si traduce in una causa di esclusione dell'imputabilità qualora esso assuma connotati di intensità tali da escludere la capacità di autodeterminarsi”* (Cass. Pen., Sez. I, 19 aprile 2021, n. 14525; conf. Cass. Pen., Sez. VI, 10 maggio 2018, n. 33463).

È evidente come, nel caso di specie, Mevio si trovasse al momento del fatto in uno stato di incapacità d'intendere e volere causato dal disturbo della personalità provocato dalla cronica dipendenza dal gioco che, come certificato altresì dal medico specialista, fosse tale da incidere sulla sua capacità di normale autodeterminazione.

Sotto l'ulteriore profilo della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta delittuosa e l'infermità, come ulteriore requisito richiesto dalla Suprema Corte ai fini dell'esclusione dell'imputabilità, si noti come le lesioni cagionate a Caio siano state determinate proprio dal suo diniego di quest'ultimo di prestare a Mevio il denaro richiesto per proseguire nel gioco.

Per queste ragioni, Mevio, completamente annessiato dalla ludopatia, non era in grado di rendersi conto di quanto stesse facendo all'amico Caio, avendo come unico cieco scopo quello di rimuovere un ostacolo alla soddisfazione della propria patologica dipendenza: l'imputato non era *compos sui* e dunque non era imputabile.

Infatti, il medico specialista, nella diagnosi che si per comodità si allega nuovamente, sottolinea che il paziente era in uno stato di dipendenza mentale tale da compromettere la sua capacità di controllare i propri impulsi e di determinarsi in modo consapevole, vivendo in uno stato non transitorio di errata percezione della realtà.

Si richiama, in chiusura, quanto affermato dalla giurisprudenza, in argomento: *“ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, il gioco d'azzardo patologico, che è da considerarsi un disturbo della personalità o disturbo del controllo degli impulsi destinato, come tale, a sconfinare nella patologia e a incidere, escludendola, sull'imputabilità per il profilo della capacità di volere, può rientrare nel concetto d'infermità, purchè sia di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità d'intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa”* (Cass. Pen., Sez. VI, 10 maggio 2018, n. 33463).

Per quanto sinora esposto ed argomentato, si ritiene che Mevio debba essere assolto per difetto di imputabilità avendo agito in stato di totale incapacità di intendere e di volere.

2) In subordine, omesso riconoscimento della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 c.p.

Nella denegata ipotesi in cui codesta Ill.ma Corte non accolga le censure difensive di cui al motivo che precede, si ritiene che, in forza delle argomentazioni ivi svolte, voglia riconoscere quanto meno la sussistenza in capo a Mevio del vizio parziale di mente, di cui all'art. 89 c.p., e per l'effetto diminuire la pena allo stesso inflitta con la sentenza impugnata.

Per i suddetti motivi, il sottoscritto difensore,

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia, previa riforma della sentenza impugnata, assolvere l'imputato ex art. 530 c.p. per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente, ai sensi dell'art. 88 c.p.; in subordine, diminuire la pena ai sensi dell'art. 89 c.p.

<Luogo e data.....>

Avv. <.....>

NOMINA A DIFENSORE DI FIDUCIA

Il sottoscritto Mevio, nato a <.....> il <.....>, ivi residente alla Via <.....>, imputato come in atti nel summenzionato procedimento penale, nomina quale difensore di fiducia l'Avv. <.....> del Foro di <.....>, cui conferisce ogni e più ampia facoltà prevista dalla legge.

Dichiara altresì di eleggere domicilio ai fini e per gli effetti del presente procedimento presso lo studio del predetto difensore.

In fede.

Mevio

È autentica
Avv. <.....>

LA SENTENZA

- **CASS. PEN., SEZ. I, 19 APRILE 2021, N. 14525**



**Per la trattazione si rinvia alla
ESTENSIONE ON LINE**

GIURISPRUDENZA

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i “disturbi della personalità”, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di “infermità”.

■ **Cass. Pen., Sez. Un., 25 gennaio 2005, n. 9163**

I disturbi della personalità (nevrosi o psicopatie) possono essere apprezzati alla luce delle norme degli articoli 88 ed 89 C.P., con conseguente pronuncia di totale o parziale infermità di mente dell'imputato, a condizione che essi abbiano, riferiti alla capacità di intendere e di volere, le seguenti qualità: globalmente in grado di incidere sulla capacità di autodeterminazione dell'autore del fatto illecito e cioè: consistenza e intensità intese come volere concreto e forte; rilevanza e gravità presente come dimensione importante del disagio stabilizzato; rapporto motivante con il fatto commesso, apprezzato come correlazione psico-emotiva rispetto al fatto illecito”.

■ **Cass. Pen., Sez. VI, 20 aprile 2011, n. 17305**

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.

■ **Cass. Pen., Sez. VI, 10 maggio 2018, n. 33463**

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rilevano solo i disturbi della personalità che siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione – inoltre – che sussista un nesso eziologico con la condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità deve essere dato alle anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità.

■ **Cass. Pen., Sez. VI, 27 aprile 2018, n. 30733**